



COMUNE DI LANDIONA
PIAZZA VITTORIO EMANUELE III N. 15/D
28060 - LANDIONA (NO)
Tel. 0321-828121 – Fax 0321 – 828350
E-MAIL: municipio@comune.landiona.it

REGOLAMENTO PERL'ESECUZIONE DI INTERVENTI NEL SUOLO E SOTTOSUOLO STRADALE DI PROPRIETA' COMUNALE.

Art. 1 - PREMESSE.

Il presente regolamento è finalizzato a regolare fra le parti i rapporti che intercorrono tra il comune di Landiona e gli enti/ditte che intendono eseguire opere di manomissione suolo pubblico per lavori da eseguire sulle linee elettriche aeree e sotterranee, siano esse di illuminazione pubblica o di distribuzione con tensione inferiore od uguale a 30000 volt, delle condotte del gas, delle linee telefoniche, delle linee a fibre ottiche, ecc..

Art. 2 – LA DOMANDA.

Gli Enti e le Ditte esercenti pubblici servizi ogni qualvolta dovranno provvedere alla posa o manutenzione delle rispettive condotte su suolo pubblico comunale presenteranno al Comune domanda in carta bollata corredata di tutti gli elementi necessari a localizzare con precisione il luogo e le modalità dell'intervento. Il Comune, ove nulla osti, darà consenso scritto con espresso richiamo all'osservanza tassativa da parte degli Enti e Ditte sopra menzionati delle condizioni stabilite nel presente regolamento; il nulla osta dovrà essere rilasciato nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni dal ricevimento della domanda. Il lavoro va comunque iniziato dopo il conseguimento dell'autorizzazione e va concluso entro i successivi 60 giorni.

ART. 3 – PROGRAMMAZIONE LAVORI.

Qualora il Comune intenda eseguire dei lavori di rifacimento del suolo stradale e lo abbia preventivamente comunicato ai vari Enti concessionari di pubblici servizi, questi si impegnano ad effettuare e concludere gli interventi di propria competenza entro tre mesi dalla avvenuta conoscenza della comunicazione del Comune.

Qualora gli interventi non vengano realizzati entro il termine sopra evidenziato gli stessi non potranno essere eseguiti per il periodo di anni uno, decorrente dalla data di ultimazione dei lavori eseguiti dall'Amministrazione Comunale, salvo casi di dimostrata eccezionalità quali ad esempio opere di manutenzione straordinaria a seguito di guasti o ad emergenze e/o calamità.

Sarà comunque possibile adottare soluzioni concordate con il Comune al fine di risolvere situazioni di particolare complessità tecnica o di urgenza.

ART. 4 – OSSERVANZA NORME.

Gli Enti e le Ditte sopra evidenziate, allo scopo di ottenere la concessione per collocare le rispettive condotte nel sottosuolo e linee elettriche, telefoniche, ecc. del Comune di Landiona, dichiarano di obbligarsi all'osservanza delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione di cui al Codice della Strada, del T.U. di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775, della L.R. 26.04.84

n. 23 della legge 1 marzo 1968 n. 186 e del D. M. 21 marzo 1988, nonché, all'osservanza delle norme contenute nel presente disciplinare e quelle nazionali e regionali di settore.

ART. 5 – MODALITA' OPERATIVE.

Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere contattato l'Ufficio Tecnico Comunale.

Le condotte dovranno essere posate nel pieno rispetto delle norme tecniche vigenti in materia elettrica, del gas, di telefonia ecc.; negli attraversamenti delle strade le reti impiantistiche dovranno essere collocati entro idonee tubazioni di diametro pari al 50% in più del diametro del cavo di attraversamento onde facilitare le eventuali operazioni di rimozione e sfilamento.

Prima di procedere allo scavo o alla ricostruzione del manto d'usura, la pavimentazione bituminosa circostante dovrà essere tagliata con apposita macchina operatrice a lama rotante secondo una sagoma piana di minimo danno.

Gli scavi ed i successivi riempimenti dovranno essere effettuati a cura della ditta concessionaria in modo da ostacolare nel minor modo possibile il traffico. I lavori dovranno essere opportunamente segnalati sia di giorno che di notte secondo le prescrizioni regolamentari e comunque nel rispetto del Codice della Strada e relativo regolamento d'esecuzione.

I materiali provenienti dagli scavi dovranno essere comunque allontanati dalla strada e portati in discarica specifica per inerti poiché non sarà permesso il loro utilizzo.

Il riempimento degli scavi dovrà essere fatto immediatamente, a fine lavori, come sotto specificato:

- uno strato di sabbia, in prossimità del cavo posato, debitamente compattato;
- il riempimento dello scavo dovrà essere eseguito immediatamente con materiale arido fino a 30 cm. sotto la superficie della pavimentazione bituminosa, costipando lo stesso in modo perfetto e con mezzi meccanici adeguati;
- sopra questo dovrà essere steso uno strato dello spessore di cm. 20 di misto di sabbia e ghiaia di fiume per fondazione stradale;
- sovrastante posa di uno strato in conglomerato bituminoso (tout-venant o binder) steso in opera con uno spessore di cm. 10 esteso per tutta la lunghezza della pavimentazione manomessa ed a raso con la pavimentazione esistente;
- impiego, infine, previo l'assestamento naturale per un periodo non superiore a sei mesi, di conglomerato bituminoso chiuso per manto di usura, steso in opera con macchina finitrice per uno spessore compreso di cm. 3.

Tale manto, previo fresatura, dovrà essere steso per gli scavi longitudinali nei modi seguenti:

- A) rifacimento tappeto per l'intera strada quando lo scavo risulta al centro strada o quando la strada stessa non supera m. 3,50 di larghezza con franchi di testata di metri 1,00;
- B) rifacimento tappeto previsto per metà strada quando la larghezza della stessa risulta maggiore di m. 3,50 e lo scavo interessa una sola corsia con franchi di testata di metri 1,00.

Per gli scavi trasversali il ripristino andrà esteso a metri 1 oltre i bordi di scavo.

Nel caso di sede stradale il cui manto di finitura è di **recente realizzazione** il ripristino del tappeto finale di usura si estenderà a tutta la carreggiata. I lavori andranno eseguiti **entro e non oltre 60 giorni** successivi allo scavo. Nel caso di rifacimento del tappeto di usura sull'intera sede stradale si dovrà provvedere alla rimozione di rappezzi eseguiti in conglomerato invernale e provvedere al ripristino e al loro tamponamento con materiale a caldo. Si dovrà provvedere alla messa in quota dei tombini e dei singoli cordoli o tratti di

cordolatura che risultino depressi e la loro sostituzione, nel caso siano ammalorati. Si dovrà tener conto delle quote dei passi carrai esistenti e nel caso si provvederà alla loro messa in quota.

Per motivi di assestamento l'esecuzione del tappeto finale di usura potrà essere autorizzata ed eseguita anche a distanza di 1 anno dalla fine dei lavori di scavo e dal primo ripristino fatto con mista bitumata; resta inteso che, in caso di assestamento del piano, si dovrà provvedere alle dovute ricariche fino all'esecuzione del tappeto definitivo.

In sede di rilascio di autorizzazione e a seguito di sopralluogo del tecnico comunale potrà essere autorizzata la fresatura della pavimentazione stradale per uno spessore da concordare, quando ciò sia possibile e qualora le condizioni precarie della pavimentazione esistente rendano inopportuna la sola stesura di un nuovo tappeto di usura.

Potranno essere consentite fresature parziali della sede stradale per scavi longitudinali, previo accordo con il tecnico comunale e nel caso si dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

- rifacimento della mista bitumata sullo scavo longitudinale per uno spessore di cm. 10;
- fresature dello scavo longitudinale per la sua larghezza aumentata di mt. 1,00 per ogni parte dello scavo o fino al ciglio stradale o cordolo del marciapiede;
- formazione di tappeto di usura per cm. 3;
- sigillatura longitudinale con mastice bituminoso della giunzione tra il vecchio e il nuovo tappeto di usura.

Nella stagione invernale, sarà consentito l'uso di "conglomerato bituminoso invernale", da sostituire, poi, con strati di bitume a caldo nella stagione adatta.

Nel rifacimento parziale o totale di tratti di strade o marciapiedi, anche se solo con semplici bitumature, sarà esclusiva incombenza del richiedente autorizzato, provvedere alla regolare messa in quota di ogni eventuale chiusino o sigillo o caditoia.

Nel caso di scavi trasversali sulla sede stradale l'esecuzione dovrà essere la stessa prevista per gli scavi longitudinali salvo che il ripristino finale con tappeto di usura dovrà essere realizzato mediante fresatura della pavimentazione esistente per una larghezza pari a quella dello scavo e debordante di mt. 1,00 per parte e sigillatura della giunta fresata con mastice bituminoso a caldo. Non sono ammessi ripristini su scavi trasversali, mediante tappeto di usura eseguito a sormonto. Nel caso di scavi di modesta entità o trasversali sia su strade che su marciapiedi, inferiori a 2mq. di superficie interessata dovranno essere eseguiti con le stesse modalità precedenti.

Nel caso di più tagli eseguiti a distanza ravvicinata, il ripristino dovrà essere esteso a tutto il tratto interessato.

Il ripristino su marciapiedi del bituminato dovrà essere esteso a tutta la larghezza degli stessi, previa demolizione e ricostruzione del sottofondo in calcestruzzo con uno strato medio di cm. 8 e cm.12 per i passi carrai; per più tagli a distanza ravvicinata, si dovrà estendere il ripristino a tutto il tratto interessato dai lavori.

In ogni caso per i ripristini del tappeto finale di usura, ci si deve attenere alle indicazioni e prescrizioni contenute nel presente Regolamento.

Dovrà essere rifatta l'eventuale segnaletica stradale di tipo orizzontale esistente sulla sede degli scavi. Il materiale da impiegare è quello previsto dalla vigente normativa in materia.

Per quanto riguarda i lavori eseguiti su terra battuta i ripristini di tali particolari pavimentazioni dovranno essere finiti con stesura idonea di pietrisco calcareo pressato. Qualora il terreno del sottofondo della strada non risultasse idoneo dovrà essere sostituito con ghiaia naturale, opportunamente compressa per uno

spessore minimo per uno spessore minimo di cm.50.

Le pavimentazioni diverse e speciali andranno ripristinate come in origine.

I ripristini di pavimentazioni in pietra o acciottolato o cubetti di porfido o lastre, masselli elementi autobloccanti dovranno essere eseguiti da personale specializzato in tali opere.

Nel caso di pavimentazioni lapidee (cubetti, ciottoli, masselli, lastre, guide, cordoli ecc.) o di autobloccanti in cemento gli elementi dovranno essere rimossi esclusivamente a mano: gli stessi dovranno essere accuratamente accatastati in prossimità dello scavo o in luoghi indicati dal Comune in posizione tale da non ostacolare il transito veicolare o pedonale, con l'opportuna segnaletica di sicurezza e di segnalazione cantiere.

In particolare tratti di strada o presso concentrazioni di servizi gli scavi dovranno essere effettuati a mano.

Nel caso di rottura o danneggiamento di materiali lapidei o di altra natura il materiale danneggiato dovrà essere sostituito con altro di pari caratteristiche fisiche ed estetiche.

Per ogni tipo di scavo dovrà essere prodotta documentazione fotografica delle varie fasi di lavoro per dimostrare la posa dei materiali richiesti. Tale documentazione dovrà essere facilmente riferibile al cantiere cui si riferisce.

Ad ultimazione dei lavori di ripristino gli Enti e le Ditte esercenti pubblici servizi, dovranno richiedere al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale o suo delegato sopralluogo di accertamento sulla corretta esecuzione degli stessi da redigere sulla base della documentazione fotografica prodotta. Al riguardo verrà redatto e controfirmato da detto Responsabile un certificato di regolare esecuzione dei lavori di ripristino su moduli appositamente predisposti dal Comune.

Il Comune ha la facoltà di eseguire il tappeto di usura. Tale scelta sarà formalizzata dal Comune al rilascio dell'autorizzazione ai lavori.

In questo caso il costo unitario a m² del tappeto d'usura da rimborsare al Comune viene fissato, annualmente, dalla Giunta Comunale con riferimento ai valori di mercato vigenti nel Comune di Ghemme.

L'importo da corrispondere sarà il risultato del prodotto ottenuto moltiplicando la tariffa unitaria a metro quadrato per la lunghezza degli scavi in metri e per una larghezza convenzionale come sopra definita ai precedenti punti A) e B).

Il pagamento dei corrispettivi avverrà mediante versamento su conto corrente postale o a mezzo bonifico bancario come precisato, unitamente agli altri dati necessari, dal Comune.

In considerazione del degrado causato dal succedersi delle manomissioni del manto stradale a causa degli interventi oggetto del presente regolamento a fine anno sarà richiesta agli Enti ed alle Ditte, di cui all'art. 1, la corresponsione di una compartecipazione ai costi di ripristino generale del manto stradale così quantificato: mq di rappizzo x k x costo a mq. Si precisa che il valore di "K" ed il costo a mq sono definiti annualmente dalla Giunta.

Gli introiti di cui sopra saranno vincolati dal Comune che li destinerà esclusivamente al ripristino dei manti usurati.

Quanto sopra esplicito si applica anche nel caso delle rotture.

ART .6 - DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI

Le derivazioni sotterranee secondarie, in corrispondenza dell'attraversamento stradale a servizio delle utenze private dovranno essere collocate ad una profondità minima di 0,80 mt. e ad una distanza di 0,50 mt. dai più vicini servizi (salvo casi particolari da valutarsi) e comunque ad una distanza opportuna per poter effettuare futuri controlli, manutenzioni, riparazioni etc.

Le opere di scavo, che interessano la totalità della larghezza stradale, dovranno essere eseguite alternativamente occupando una corsia alla volta, in modo da assicurare il passaggio degli autoveicoli.

A lavori ultimati il piano carrabile si dovrà presentare regolare senza sormonti o avvallamenti o deformazioni del piano stradale in corrispondenza dell'attraversamento, ed il Titolare dell'autorizzazione, tramite l'impresa esecutrice, sarà tenuto a provvedere a rimetterlo nella sagoma, anche in caso di ulteriori cedimenti che dovessero verificarsi sotto l'azione del transito veicolare. **Tale obbligo cesserà decorso 1 anno dalla data del sopralluogo con esito positivo del Responsabile dell'Ufficio Tecnico o suo delegato ad avvenuto ripristino con tappetino finale d'usura.**

Durante l'esecuzione dei lavori il Titolare dell'autorizzazione tramite l'impresa esecutrice dovrà provvedere alla continua pulizia dei marciapiedi e della sede viaria, mentre i materiali di scavo accumulati ai bordi dovranno essere portati a rifiuto.

Le bocche lupo, le griglie, i chiusini a pari, le caditoie debbono essere protetti con coperchi tavole e lamiera onde impedirne l'intasamento con terriccio ghiaietto materiali vari etc.

Ultimati i lavori di scavo e posa condotti, dovranno essere sgombrati tutti i materiali di rifiuti completamente le operazioni di pulizia con abbondanti scopature.

Per la sicurezza del transito pedonale, in corrispondenza dei passi carrai dovranno essere posizionate passerelle opportunamente dimensionate e con portate adeguate alle necessità degli utenti.

I lavori di scavo dovranno essere eseguiti con tempo meteorologico asciutto.

Entro **3 mesi** dall'esecuzione delle opere, l'asfaltatura dell'area di scavo dovrà essere completata con la realizzazione del tappetino finale di usura, fatta salva l'autorizzazione di cui all'art.5 del presente Regolamento;

Le pavimentazioni speciali e diverse (strade sterrate) nonché le aree verdi dovranno essere ripristinate come in origine nei tempi indicati nell'autorizzazione.

Tutti i manufatti presenti nel luogo dello scavo devono essere ricollocati ed in caso di rottura il Titolare dell'autorizzazione o la ditta operante per il richiedente dovrà provvedere alla fornitura ex novo e alla posa degli stessi.

ART. 7 - INTERVENTI D'URGENZA

In caso d'interventi per manutenzione o riparazione di guasti di qualsiasi tipologia di servizio, gli interessati sono tenuti a dare immediata comunicazione all'Ufficio LL.PP Servizio Manutenzioni, che valuterà l'urgenza della segnalazione dando le opportune disposizioni e predisponendo gli atti necessari a consentire l'esecuzione dei lavori. E' comunque necessario che l'interessato contestualmente alla comunicazione richieda l'autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico con la procedura del presente Regolamento e che provveda al versamento del deposito cauzionale previsto dal presente Regolamento. In caso di inadempienza circa il deposito cauzionale e il successivo ripristino della sede stradale come indicato dalle prescrizioni del presente Regolamento, il Comune provvederà d'ufficio all'esecuzione dei lavori addebitando le spese sostenute.

ART. 8 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

Le opere concesse saranno eseguite e mantenute sotto l'assoluta ed esclusiva responsabilità del titolare dell'autorizzazione il quale dovrà tener rilevata ed indenne l'Amministrazione Comunale da qualsiasi domanda di risarcimento di danni da parte di terzi, per inconvenienti o sinistri che fossero derivati in dipendenza dalle opere oggetto dell'autorizzazione. Chiunque intraprenda lavori comportanti la manomissione di suolo pubblico per i quali siano prescritti provvedimenti autorizzatori, dovrà tenere nel luogo dei lavori il relativo documento di autorizzazione alla manomissione e occupazione di suolo pubblico che dovrà esibire ad ogni richiesta dei tecnici comunali o agenti di Polizia Locale Comunale.

ART. 9 - RESPONSABILITA' DI CHI PRESENTA LA DOMANDA

Il richiedente autorizzato sarà responsabile di tutti gli eventuali danni a persone e cose derivanti dall'esecuzione dei lavori di allaccio e manomissione di suolo pubblico.

Durante tale periodo il richiedente autorizzato avrà l'obbligo di intervenire, anche su richiesta formale da parte del Comune, per ripristinare l'area manomessa qualora presenti situazioni di avvallamento, deformazione del piano stradale, di disagio e pericolo sopravvenuti.

L'intervento dovrà essere eseguito entro il termine prescritto anche in relazione alla pericolosità delle condizioni del ripristino.

In caso di inottemperanza i lavori verranno eseguiti d'ufficio e i costi verranno recuperati incamerando il deposito cauzionale.

Una volta terminati i lavori ed effettuato il ripristino finale con tappetino da parte del richiedente ed avvenuto il sopralluogo con esito positivo da parte del Tecnico Comunale incaricato **in caso di avvallamenti/cedimenti entro un (1) anno dalla data di emissione del verbale di sopralluogo da parte dell'Ufficio Tecnico servizio LL.PP. e Manutenzioni**, il richiedente autorizzato, tramite la Ditta esecutrice dei lavori, ritenuto responsabile di danni alle cose e alle persone e avrà l'obbligo di ripristinare la sede stradale interessata, il cui piano carrabile si dovrà presentare regolare senza sormonti o avvallamenti o deformazioni, a proprie cure e spese ed entro 15 giorni dalla richiesta da parte del Comune. Nel caso d'inerzia il Comune provvederà d'ufficio all'esecuzione del ripristino addebitando le spese al richiedente autorizzato.

ART. 10 - DANNEGGIAMENTI DI OPERE E MANUFATTI COMUNALI

- Gli Enti e le Dite esercenti Pubblici e Servizi saranno tenuti alla immediata riparazione di manufatti del Comune che risultassero danneggiati durante l'esecuzione dei lavori trattati nel presente Regolamento.
- Il Comune nell'ipotesi di cattivo o mancato ripristino da parte degli Enti e delle Ditte esercenti Pubblici Servizi della sede stradale interessata dai lavori, o di danneggiamento a manufatti Comunali, provvederà a suo insindacabile giudizio, ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. 495/92, così come modificato dall'art. 56 comma 2 del D.P.R. 610/96 a comunicare agli stessi Enti o Ditte il termine perentorio entro il quale procedere al rifacimento delle opere secondo le indicazioni dell'U.T.C. a cui è riservato il diritto di verifica e controllo nell'esecuzione e regolarità dei lavori medesimi.
- Qualora le prescrizioni ed i lavori suddetti non siano effettuati nei termini e con le modalità indicate dal Comune, questo ha facoltà di procedere alla esecuzione diretta, comunicando agli Enti ed alle Ditte esercenti Pubblici Servizi con raccomandata con avviso di ricevimento o fax, la data di inizio dei lavori e, successivamente ai lavori le spese sostenute, le relative penali per il ritardo nella misura del 50% dell'importo dei lavori e gli eventuali danni conseguenti al ritardo medesimo.
- Il relativo importo deve essere rimborsato dagli Enti e dalle Ditte di cui al punto 4 su presentazione della documentazione entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla data di invo della medesima.

ART. 11 - DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia del ripristino delle aree manomesse da parte dei richiedenti (privati cittadini, Enti Pubblici e altri Enti, ecc.) è richiesta la corresponsione di deposito cauzionale, il cui importo viene così stabilito:

- Per manomissioni di suolo pubblico fino a mt. 5 : € 500,00;
- Per ogni metro in aggiunta oltre i mt. 5: € 100,00/mt..

Il deposito cauzionale può essere versato in contanti o costituito da garanzia fideiussoria bancaria o

assicurativa della durata di **mesi 12**, eventualmente rinnovabile. Tale fideiussione dovrà contenere, tra l'altro, l'espressa dichiarazione di rinuncia della preventiva escussione del debitore principale e ad eccepire il decorso del termine di cui, rispettivamente agli artt. 1944 e 1957 del Codice Civile, nonché l'impegno del pagamento della somma garantita entro il termine massimo di **giorni 30** dalla semplice richiesta scritta del Comune. La firma del fideiussore dovrà essere autentica a norma di legge.

Tale fideiussione avrà validità di **1 anno** tacitamente rinnovabile e dovrà contenere l'obbligo dell'assenso del Comune per qualsivoglia modifica, inoltre la fideiussione non potrà essere disdettata senza l'assenso del Comune. In caso d'incameramento parziale o totale della cauzione da parte del Comune, essa dovrà essere immediatamente integrata sino al raggiungimento dell'importo originariamente garantito.

E' facoltà dell'Amministrazione adeguare tali importi.

ART. 12 - ACCERTAMENTO REGOLARE ESECUZIONE

Ad avvenuta esecuzione del tappetino finale di usura o del ripristino necessario a dare compiute le opere, previa comunicazione da parte del richiedente autorizzato, il Comune dispone entro i **15 giorni** successivi alla comunicazione, l'esecuzione di apposito sopralluogo di accertamento e verifica dell'esecuzione a regola d'arte del ripristino dell'area stradale oggetto d'intervento.

Se dal sopralluogo emergerà un ripristino non idoneo, il richiedente autorizzato dovrà intervenire provvedendo, nell'immediato o in un tempo concordato con il rappresentante del Comune, al ripristino a regola d'arte dell'area stradale oggetto dei lavori.

Se nei **15 giorni successivi** il sopralluogo o nei 15 giorni successivi il giorno concordato per l'esecuzione, il ripristino non verrà effettuato, il Comune eseguirà i lavori d'ufficio incamerando il deposito cauzionale o la garanzia fideiussoria.

Si ribadisce quanto già indicato nel precedente art. 9 per l'anno successivo al verbale di sopralluogo di accertamento della regolare esecuzione dell'opera.

ART. 13 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE

Lo svincolo del deposito cauzionale avverrà per il 60% dell'importo versato non prima di **30 giorni** dalla data del verbale di accertamento della regolare esecuzione del ripristino redatto dal tecnico comunale incaricato, sempre che non si siano verificati avvallamenti o deformazioni del piano viabile dovuto al non corretto ripristino e non rilevabili al momento del sopralluogo, previa verifica da attestarsi sul verbale di accertamento di regolare esecuzione. Il Restante 40% dell'importo versato a titolo di deposito cauzionale, sarà trattenuto a garanzia di eventuali cedimenti e/o avvallamenti, fino a 12 mesi dalla data di emissione del verbale di sopralluogo, e svincolato non prima dei successivi 30 giorni.

ART. 14 - TASSA DI OCCUPAZIONE PERMANENTE E TEMPORANEA

Verrà applicato quanto previsto dal Comune per l'occupazione permanente e temporanea degli spazi ed aree pubbliche.

Gli Enti e le Ditte esercenti Pubbliche Servizi sono tenuti a corrispondere al Comune per le interferenze determinate dalle loro condotte con strade, piazze e loro pertinenze di proprietà comunale. La tasse di occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche ai sensi del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 – D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e Legge 488/1999 e successive modificazioni e integrazioni.

Per le occupazioni temporanee sarà applicata la tariffa prevista dal Regolamento per l'applicazione della tassa occupazione spazi ed occupazione aree pubbliche approvato con Delibera C.C. n.65 del 28.12.1994.

Qualora i lavori, per motivi tecnici o di sicurezza o per qualsiasi altro motivo comportassero occupazioni maggiori (es. chiusura totale della strada) la relativa tassa 'occupazione dovrà essere aggiornata alla maggiore occupazione intervenuta.

Per l'effettuazione del pagamento si precisa che prima dell'inizio dei lavori gli Enti o le Ditte comunicheranno al Comune la data di inizio dei lavori e la durata degli stessi provvedendo al versamento della relativa tassa come da importi conteggiati e loro comunicati da parte dell'Amministrazione Comunale.

In caso di rideterminazione delle tariffe che disciplinano l'occupazione temporanea il Comune provvederà a trasmettere ad Enti e Ditte sopraccitate la relativa deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 15 - DURATA AUTORIZZAZIONI

Le autorizzazioni rilasciate dal Comune di Ghemme ai sensi del presente Regolamento salvo casi di rinuncia o revoca, avranno durata pari a quella dell'esercizio delle condotte. Gli Enti e le Ditte di cui all'art. 1 precedente si impegnano a segnalare al Comune la cessazione dell'esercizio di dette condotte.

Art. 16 - RESPONSABILITA' PER DANNI DA LAVORI

Il Comune declina ogni responsabilità per danni a cose o a persone derivanti durante il corso dei lavori ed a negligente sistemazione del piano viabile.

ART. 17 - CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO

Per quanto previsto dal presente Regolamento troveranno applicazione

- a) leggi e regolamenti nazionali, regionali e provinciali
- b) gli altri Regolamenti Comunali in quanto applicabili

Qualora i lavori di ripristino fossero coincidenti con lavori pubblici in corso o programmati in tempi brevi (max semestrale), interessanti la pavimentazione stradale il Comune potrà esonerare il titolare dell'autorizzazione a quanto previsto dall'art. 11, fermo restando il versamento di quanto previsto relativamente al rifacimento del tappeto finale di usura di cui si farà carico il Comune.

ART. 18 - SANZIONI

Fatte salve le eventuali sanzioni previste dalla normativa statale e regionale in materia, ed in particolare dal "Nuovo Codice della Strada", approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, giusto il disposto di cui all'articolo 8, comma 1, della Legge 24 novembre 1981, n. 689, l'inosservanza delle norme previste dal presente regolamento a garanzia della corretta esecuzione delle manomissioni e dei ripristini sui sedimi stradali, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00, ai sensi dell'articolo 7 bis del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

ART. 19 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Copia del presente Regolamento a norma dell'art. 22 legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i. è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Copia del presente Regolamento, a cura del Segretario Comunale, è inviata:

- a tutti i consiglieri dei servizi comunali
- a tutti i Responsabili dei servizi Comunali
- all'organo revisore
- pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Ghemme
- pubblicato all'Albo Pretorio on-line

ART. 20 - DIRITTO SOPRAVVENUTO

Le disposizioni del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme statali e regionali.

In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopravvenuta.

ART. 21 - ABROGAZIONI DI NORME PREESISTENTI

Il presente Regolamento abroga tutte le precedenti disposizioni riguardanti la medesima materia.

ART. 22 - ENTRATA IN VIGORE

3) Di dare atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento dal primo giorno successivo alla scadenza del deposito per 15 giorni consecutivi e competente affissione all'albo pretorio on line, dopo essere divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, in esecuzione all'art. 85 del vigente Statuto Comunale;

ART. 23 - PUBBLICAZIONE REGOLAMENTO

Ad esecutività della citata Delibera di approvazione del presente Regolamento lo stesso sarà pubblicato all'Albo Pretorio ed all' Albo on-line dell'Amministrazione Comunale.

ART. 24 - MODIFICHE REGOLAMENTO

Le eventuali modifiche al presente Regolamento che si rendessero necessarie, sono deliberate dal Consiglio Comunale, come nel caso della prima approvazione dello stesso.
